



Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna (AGRIS Sardegna)

Art 1

Natura giuridica e sede legale

1. Nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione, delle normative nazionali e comunitarie in materia di ricerca scientifica e tecnologica e in particolare della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, in coerenza con la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 9 della Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3, il presente Statuto costituisce l’ordinamento autonomo dell’Agenzia per la Ricerca nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, dell’allevamento animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione Autonoma della Sardegna - AGRIS Sardegna - in seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta Regionale.

3. L’Agenzia, in conformità alla Legge istitutiva e sulla base degli obiettivi indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. L’Agenzia persegue le proprie finalità attraverso le strutture scientifiche e organizzative nel quadro definito dalla Legge istitutiva con i livelli di autonomia stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità

5. L’Agenzia ha sede legale in Sassari, località Bonassai.

6. L’Agenzia, entro i limiti stabiliti dalla L.R. 8 agosto 2006 n. 13 e nell’ambito degli indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale nonché delle direttive impartite dal direttore generale e dai direttori di dipartimento e di servizio, garantisce la libertà di ricerca ai ricercatori nonché l’autonomia delle strutture scientifiche. Predispone a tal fine gli strumenti per il proficuo svolgimento dell’attività scientifica.

7. L’Agenzia garantisce la libertà di manifestazione del pensiero scientifico e, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutta la comunità scientifica interna al raggiungimento dei fini istituzionali, favorisce tutte le forme di associazione, di assemblea e di riunione seminariale.



Art. 2

Fini istituzionali e competenze

1. L'Agenzia svolge e promuove la ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e il suo trasferimento al fine di:

- a) favorire lo sviluppo rurale sostenibile;
- b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agroindustriale, dell'allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche;
- c) accrescere la propria qualificazione competitiva nei campi della ricerca;
- d) contribuire alla tutela e valorizzazione della biodiversità animale, vegetale e microbica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia svolge le seguenti attività:

- a) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;
- b) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agricoli, agroindustriali, silvoforestali, dell'allevamento animale e delle risorse ittiche attraverso il trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese, in collaborazione con le Agenzie regionali e con altri soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni;
- c) presta, a richiesta, consulenza alle istituzioni e ad altri organismi nazionali ed internazionali, nel quadro di accordi stipulati con gli stessi e approvati dalla Giunta regionale;
- d) fornisce, a richiesta, consulenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;
- e) favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- f) promuove il dibattito su temi scientifici di particolare interesse per il sistema delle imprese agricole, agroindustriali, forestali, dell'allevamento animale e delle risorse ittiche della Sardegna;
- g) promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della comunità scientifica e tecnologica, delle parti sociali ed anche dell'associazionismo e del terzo settore;



h) collabora, sulla base di apposite convenzioni, con le Università, il CRA, il CNR e con altre istituzioni pubbliche o private di ricerca e assistenza tecnica nazionali o internazionali, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico congiunti ovvero, sulla base di apposite convenzioni, secondo quanto dettagliato nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

i) collabora con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione e all'alta formazione del personale scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi o convenzioni, con i su elencati soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio;

j) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agroindustriale, dell'allevamento animale, forestale e delle risorse ittiche;

k) svolge attività scientifica di supporto alla certificazione di qualità delle produzioni locali della Sardegna;

l) elabora, con metodologie scientifiche, i dati di filiera dei settori agricolo, agroindustriale, forestale, dell'allevamento animale e delle risorse ittiche e, in collaborazione con LAORE Sardegna redige appositi rapporti;

m) instaura, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta Regionale, rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;

n) supporta, sotto l'aspetto scientifico, le funzioni fitosanitarie regionali, formula pareri e predispone studi scientifici e di sviluppo tecnologico su richiesta dell'Amministrazione regionale per le materie di competenza

o) esercita funzioni in materia di riproduzione animale nel settore dell'allevamento equino in coerenza con quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30;

p) svolge le attività di ricerca utili a sviluppare e supportare l'allevamento delle specie cosiddette minori o di interesse faunistico e zootecnico-venatorio.

Art. 3



Indirizzo, programmazione e controllo

1. L'Agenzia predispose, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dall'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale.

2. La verifica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, nel rispetto di quanto definito ai sensi del precedente punto uno, sono garantiti dal Direttore Generale che redigerà apposita relazione annuale avvalendosi di quanto espresso:

a) dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo punto 3 del presente articolo, per gli obiettivi scientifici;

b) dal direttore del Dipartimento degli affari generali e la contabilità, in raccordo con l'Ufficio di cui all'art. 10 della Legge 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, per il controllo interno di gestione;

c) dal Collegio dei revisori dei conti, per gli aspetti attinenti la regolarità contabile.

3. E' istituito Il Nucleo di Valutazione composto da cinque esperti esterni ad AGRIS Sardegna di elevata qualificazione scientifica e di provata esperienza internazionale.

4. I componenti del Nucleo di Valutazione, tra cui uno con funzioni di presidente, sono nominati dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

5. L'Agenzia è soggetta a valutazione nel merito scientifico. Le attività scientifiche e i risultati conseguiti dai Dipartimenti Scientifici e dai Ricercatori vengono valutati dal Nucleo di Valutazione, secondo modalità e criteri indicati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi del DLgs 204/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Agenzia è sottoposta al sistema dei controlli previsto dalla Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14. Il bilancio dell' Agenzia è certificato da Società di Revisione Contabile iscritta al registro dei Revisori Contabili ex decreto legislativo n. 88/92.

Art. 4.



Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

1. Il Direttore generale;
2. Il Comitato scientifico;
3. Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia ed ha competenza generale nelle materie scientifiche e tecnologiche nonché in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica, con le modalità di cui all'art. 3, il raggiungimento degli obiettivi, avvalendosi di un ufficio di staff retto da un dirigente.

3. Il Direttore generale svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;

d) individua, tra i direttori di dipartimento, il dirigente che in caso di temporanea assenza possa svolgere le funzioni di sostituto del Direttore generale;

e) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica;

f) propone alla Giunta regionale l'adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.

g) svolge le funzioni attribuite ai Direttori di Dipartimento in caso di vacanza della posizione per un periodo massimo di 90 giorni.

4. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata e il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'art. 30 della Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

Art. 6



Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dall'Agenzia ed elabora i piani pluriennali e annuali di ricerca, anche sulla base delle proposte provenienti dai Dipartimenti.

2. Il Comitato scientifico è composto:

- a) dal Direttore generale che lo convoca, stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede;
- b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) da due rappresentanti designati attraverso elezione fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori di ruolo. A tal fine, il collegio elettorale è unico e l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo dell'Agenzia. La partecipazione al Comitato scientifico rientra nei doveri di ufficio del ricercatore eletto e, in caso di decadenza, subentra nella carica il primo dei non eletti fino all'esaurimento della graduatoria;
- d) da un rappresentante designato dall'Agenzia LAORE Sardegna;
- e) da un docente o ricercatore designato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari;
- f) da un docente o ricercatore designato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari;
- g) da un ricercatore qualificato nelle materie dell'Agenzia scelto fra quanti operano nelle principali Istituzioni di ricerca in ambito isolano, nazionale o internazionale indicato dall'Assessore per l'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. I componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa conforme deliberazione della Giunta. Ai componenti del Comitato Scientifico, con esclusione del direttore generale, dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione Regionale, compete il gettone di presenza di cui al comma 4 dell'articolo 11 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13.

4. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno ed è convocato dal Direttore generale almeno otto giorni prima della riunione con nota, inoltrata ai componenti anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano, con funzioni consultive, i Direttori di Dipartimento o di Servizio direttamente interessati agli argomenti in discussione.

5. La sede del Comitato scientifico è stabilita presso quella della Direzione generale.



Art. 7

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ordinari iscritti al Registro dei revisori ufficiali, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione generale dell'Agenzia.

3. Il Collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995 e ad esso spetta il compenso previsto dall'art. 31 della legge 8 agosto 2006 n. 13.

4. Il Collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.

5. Il Collegio dei revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà altresì essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell'Agenzia.

6. Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.

Art. 8

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:

a) Dipartimenti

b) Servizi

c) Settori Scientifici

d) Settori Tecnico-amministrativi

2. Sono individuati i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Vegetali:

- Servizio delle Coltivazioni Erbacee;

- Servizio di Studi Ambientali, Qualità delle Produzioni e Fitopatologico;



b) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali:

- Servizio Zootecnico;
- Servizio Prodotti di origine animale;
- Servizio Risorse ittiche.

c) Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura:

- Servizio Silvicoltura
- Servizio Tecnologia del Sughero e delle Materie Prime Forestali;

d) Dipartimento per la Ricerca nell'Arboricoltura:

- Servizio Arboricoltura;
- Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni;

e) Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico:

- Servizio Produzioni e Tecnologia;
- Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni.

f) Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità:

- Servizio Affari Generali e Personale;
- Servizio Programmazione e bilancio.

3. Il Dipartimento per la ricerca è l'organizzazione di più ambiti scientifici di ricerca affini per finalità e per metodo. Ad esso afferiscono i Ricercatori che svolgono attività di ricerca rientranti nel suo dominio scientifico. Esso promuove e coordina le attività del singolo Ricercatore nel rispetto della autonomia dello stesso ed è sede di centro autonomo di costo. I Dipartimenti si articolano a loro volta in Servizi, retti da Dirigenti ricercatori, che rappresentano unità complesse aggreganti settori di ricerca omogenei. I servizi sono articolati a loro volta in unità organizzative denominate Settori scientifici, i cui titolari sono Ricercatori, cui concorrono le attività di ricerca e sperimentazione di definiti ambiti scientifici e tecnologici.

4. Il Dipartimento degli Affari generali e della contabilità svolge funzioni generali e di supporto all'attività dei Dipartimenti per la ricerca. Il Dipartimento coordina le attività dei Settori tecnico-amministrativi dei Dipartimenti per la ricerca secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.



Art. 9

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento della Ricerca:

a) È un Ricercatore Dirigente dell'Agenzia scelto fra persone in possesso di alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza del Dipartimento. L'incarico è conferito secondo quanto previsto dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e la sua durata non può essere superiore al quella del Direttore generale stesso pur permanendo nelle funzioni fino alla nomina del successore;

b) ha la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio Dipartimento;

c) rappresenta il Direttore generale nella stipula di contratti e convenzioni nei limiti stabiliti dal regolamento di contabilità e finanza;

d) predispone, in accordo con i Direttori di Servizio, i Piani annuali e pluriennali per la ricerca;

e) elabora i conti annuali preventivi e consuntivi.

2. Il Direttore del Dipartimento affari generali e contabilità:

a) è un Dirigente dell'Agenzia in possesso di alta qualificazione professionale nelle materie di competenza del Dipartimento. L'incarico è conferito secondo quanto previsto dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e la sua durata non può essere superiore al quella del Direttore generale stesso, pur permanendo nelle funzioni fino alla nomina del successore;

b) concorre con il Direttore generale alla gestione delle risorse dell'Agenzia secondo quanto dettagliato nel regolamento di funzionamento.

3. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzione del dirigente di uno o più servizi del proprio Dipartimento in caso di vacanza della posizione.

Art. 10



Comitato direttivo e Consiglio di Dipartimento

1. E' istituito un Comitato direttivo composto dal Direttore generale dell'Agenzia, che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno, dai Direttori dei Dipartimenti e dai Direttori dei Servizi. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dirigente dell'ufficio di staff. Il Comitato esercita funzioni consultive di coordinamento fra i Dipartimenti ed esprime pareri in merito allo sviluppo delle attività di ricerca.
2. Qualora risulti necessario a garantire una migliore funzionalità dei Dipartimenti, potrà essere costituito un Consiglio di Dipartimento per ognuno dei Dipartimenti Scientifici, composto dal Direttore del Dipartimento, che lo convoca stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede, dai dirigenti, dai ricercatori, dai responsabili dei settori tecnici ed amministrativi del Dipartimento. Sono componenti di diritto il Direttore generale dell'Agenzia e il dirigente in staff della Direzione generale o un suo sostituto. Il Consiglio di Dipartimento ha funzioni consultive nei confronti del direttore e dei dirigenti del Dipartimento in materie attinenti l'attività scientifica e la gestione dei progetti di ricerca. Il Consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno e, comunque, in occasione della presentazione del programma scientifico, del conto preventivo e di quello consuntivo del Dipartimento.
3. La partecipazione alle sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di Dipartimento non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza o emolumenti di qualsivoglia genere.

Art. 11

Personale

1. La pianta organica dell'Agenzia è approvata dalla Giunta Regionale. In sede di prima applicazione è inquadrato nell'Agenzia il personale come individuato dal comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, e per effetto dell'art. 7 comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3.

2. Nella pianta organica è inserita la figura di ricercatore AGRIS Sardegna; questa figura è un professionista impegnato nella concezione e nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati. Al personale ricercatore si applica il dettato del comma 5 della legge 8 agosto 2006 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La figura del ricercatore dell'Agenzia è definita in ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea dell'11 marzo 2005 (Carta europea dei ricercatori e codice



per l'assunzione dei ricercatori).

4. Al personale ricercatore, tecnico e amministrativo dell'Agenzia si applicano le disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione Regionale secondo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 32 della Legge Regionale n. 13 del 2006.

Art. 12

Entrate e Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dei beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività di ricerca e di sperimentazione attribuite all'Agenzia.

2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;

b) i proventi derivanti da contributi di ricerca ottenuti ovvero da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati;

c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;

e) rendite patrimoniali;

f) ogni altro introito.